

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(PALERMO - TRAPANI)

Imposta di bollo di € 16,00 assolta
mediante apposizione di marca con
identificativo n. 01250339133666
emessa in data 22/06/2026, giusta
dichiarazione acquisita al prot. AdB
n. 18198 del 23/06/2026.

Prot. n. 25367 del 15/09/2026

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica (D.S.G. 187/2022) integrata con richiesta di concessione demaniale – Attraversamento su reticolo idrografico di una strada facente parte di un impianto agrivoltaico denominato “S&P 2”.

RICHIEDENTE: S&P 2 s.r.l., Via degli Omenomi n. 2, 20121 Milano, Cod. fisc. / P. IVA 06828990827.

A.I.U. (AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA) – ex R.D. 523/1904, Norme di Attuazione del P.A.I. approvate con D.P. Reg. Siciliana 06/05/2021, n.9.

Alla S&P 2 SRL
svilupposep2@pec.it

e p.c.

Al COMUNE DI GIBELLINA
protocollo@pec.comune.gibellina.tp.it

Al Sig. SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
SEDE

All' ARCH. SALVATORE PATTI
SEDE

Al RESPONSABILE UNICO
per la pubblicazione nel sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

- VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” ed in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” ed il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;
- VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;
- VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*” ed in particolare l'art. 3 con il quale è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, quale dipartimento della Presidenza della Regione avente le competenze di cui ai commi 4 e 5;
- VISTO il “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia*”, predisposto ai sensi della Direttiva 2007/60/CE ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2019, n. 49;
- VISTO il capitolo 5 – Ponti delle “*Norme Tecniche per le Costruzioni*”, il cui aggiornamento è stato approvato con Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che disciplina i criteri generali e le indicazioni tecniche per la progettazione e l'esecuzione dei ponti stradali e ferroviari;
- VISTO il capitolo 5 – Ponti della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. relativa alle *istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”* di cui al D.M. 17/01/2018;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 dicembre 2020, n. 37 inerente al “*Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia*”
- VISTE le Norme di Attuazione del “*Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021, n. 9;
- VISTE le “*Linee guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 ed adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 29 marzo 2022, n. 71 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di Attuazione del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 29 marzo 2022, n. 72 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombature e coperture dei corsi d'acqua*” redatte ai sensi dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 9 maggio 2022, n. 119 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904*”;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 23 giugno 2022, n. 187 con il quale è stato approvato il documento che disciplina il provvedimento di A.I.U. (*Autorizzazione Idraulica Unica*), come modificato e integrato con D.S.G. n. 156 del 12/02/2025;
- VISTO il “*Verbale di Intese sulle modalità di trasferimento delle attività gestorie del Demanio Idrico alla Regione Siciliana*”, sottoscritto in data 20/07/2022 dal Segretario Generale di questa Autorità di Bacino e dal Direttore Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio, il quale all'art. 2 prevede che «[a] partire dal 1 gennaio 2023 l'Autorità subentrerà nella gestione amministrativa del demanio idrico ricadente nel territorio della Regione Sicilia, compreso il rilascio/rinnovo di concessioni, introitando i relativi canoni»;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 30 marzo 2023, n. 206 di approvazione dell’*“Accordo interdipartimentale”* sottoscritto in data 30/03/2023 tra l'Autorità di Bacino ed il Dipartimento Regionale Tecnico, il quale disciplina le azioni interdipartimentali finalizzate a garantire, senza soluzione di continuità, le attività relative all'istruttoria ed al rilascio dei provvedimenti concessori di

attraversamento ed occupazione del demanio idrico fluviale regionale e statale;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 13 luglio 2023, n. 515 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Viavattene l'incarico di Dirigente del Servizio 4;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 26 novembre 2024, n. 1177 con il quale è stato approvato il documento *“Attività di trasformazione del territorio consentite in assenza di verifica di compatibilità geomorfologica o idraulica ai sensi delle Norme di attuazione del P.A.I. (art. 17, D.P. Reg. 6 Maggio 2021, n. 9) – DIRETTIVA APPLICATIVA”*;

CONSIDERATO che con PEC del 30/03/2026, acquisita al prot. AdB n. 9636 del 31/03/2026, e successiva PEC integrativa del 26/05/2026 (prot. AdB n. 15734 del 27/05/2026), la Società *S&P 2 s.r.l.* in oggetto generalizzata (nel seguito “Richiedente”) ha formulato istanza, secondo le modalità di cui al sopra richiamato D.S.G. 187/2022 e ss.mm.ii., per il rilascio del provvedimento di A.I.U. in merito alla realizzazione dell'intervento di cui in oggetto;

VERIFICATA la completezza documentale;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali;

CONSIDERATO che:

- gli interventi oggetto della presente autorizzazione consistono nella realizzazione di n. 3 manufatti idraulici di attraversamento soggiacenti tratti della nuova viabilità a servizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico denominato “S&P 2”.
I nuovi attraversamenti saranno realizzati in prossimità dei punti aventi le seguenti coordinate geografiche di riferimento (Datum WGS84, Proiezione UTM Zone 33N):

Interferenza	Coord. X [m]	Coord. Y [m]
<i>Attraversamento</i>	<i>320.366,00</i>	<i>4.189.200,00</i>
<i>Attraversamento_1</i>	<i>320.774,00</i>	<i>4.188.968,00</i>
<i>Attraversamento_2</i>	<i>320.864,00</i>	<i>4.189.067,00</i>

Per la realizzazione dei tre attraversamenti si prevede la posa dei seguenti manufatti:

- “*Attraversamento*”: n. 3 scatolari prefabbricati in calcestruzzo di dimensioni interne pari a cm 160x100 (BxH) disposti su tre file affiancate;
- “*Attraversamento_1*”: n. 3 tubazioni circolari in PEad corrugato DN570 disposte in parallelo;
- “*Attraversamento_2*”: n. 2 tubazioni circolari in PEad corrugato DN570 disposte in parallelo;
- l'area di intervento oggetto della presente autorizzazione è compresa nella sezione n. *606160* della *C.T.R. (Carta Tecnica Regionale)* e ricade nel *Bacino Idrografico del Fiume San Bartolomeo (045)* e, più specificatamente, all'interno del territorio comunale di *Gibellina (TP)*;

CONSIDERATO pertanto che il progetto in esame prevede interventi che hanno un'interferenza diretta (attraversamenti) con corsi d'acqua pubblica e relative fasce di pertinenza fluviale e, quindi, necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti del sopra richiamato R.D. 523/1904;

CONSIDERATO che nello specifico gli interventi previsti in progetto interferiscono direttamente con l'alveo dei seguenti corsi d'acqua demaniali:

- corsi d'acqua che nei tratti interessati non risultano inseriti nell'Elenco Ufficiale delle Acque Pubbliche, risultano censiti al Catasto Terreni come “*Acque esenti da estimo*” e, pertanto, scorrono su aree attualmente di proprietà del Demanio dello Stato. Nello specifico si tratta di:
 - incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente “*Torrente La Rocca*” (*Int_”Attraversamento”*);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 17097 del 11/06/2026 lo scrivente Ufficio, al fine di dare seguito al procedimento amministrativo di competenza, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del sopra richiamato D.P. Reg. Siciliana 37/2020 ha invitato il Richiedente ad integrare il progetto con la seguente documentazione tecnico/amministrativa:

- verifica di compatibilità idraulica dei nuovi manufatti di attraversamento previsti in progetto, da effettuarsi in linea con quanto prescritto dalle N.T.C. 2018 e relativa Circolare 7/2019 C.S.LL.PP. e tenendo altresì conto dei contenuti del sopra richiamato D.S.G. 72/2022;
- attestazione di avvenuto pagamento di n. 2 imposte di bollo di importo pari a € 16,00/cad. previste dal D.S.G. 187/2022 e ss.mm.ii. per la presentazione dell'istanza e per il rilascio del provvedimento autorizzativo;

CONSIDERATO che con PEC del 22/06/2026 (prot. AdB n. 18198 del 23/06/2026) il Richiedente ha riscontrato la nota di cui al punto precedente, integrando il progetto con la seguente documentazione:

- REL_INT_03 – “Relazione integrativa di verifica di compatibilità idraulica $T_r=200$ anni (rev. 18/06/2026)”;
- TAV.05 – “Planimetria dello stato di fatto e dello stato di progetto su rilievo topografico (rev. 18/06/2026)”;
- TAV.07 – “Particolare costruttivo attraversamento stradale fossi (rev. 18/06/2026)”;
- Dichiarazione del 22/06/2026 di assolvimento imposta di bollo_presentatione istanza;
- Dichiarazione del 22/06/2026 di assolvimento imposta di bollo_rilascio del provvedimento autorizzativo;

CONSIDERATO che a seguito di esame della documentazione tecnica integrativa è stato rilevato quanto nel seguito riportato:

- incongruenze tra i contenuti della “REL.INT_03” e gli elaborati grafici (“TAV.05” e “TAV.07”) nelle parti relative alla tipologia di tubazione da adottare per la risoluzione delle interferenze denominate “Attraversamento_1” e “Attraversamento_2”;
- incompatibilità idraulica del manufatto previsto per la risoluzione dell’interferenza denominata “Attraversamento”, per il quale è stato riscontrato che il deflusso a superficie libera della portata di progetto prevista dalla vigente normativa tecnica di settore, ossia della portata correlata ad eventi caratterizzati dal tempo di ritorno $T=200$ anni, avviene con un grado di riempimento non superiore al 66%, garantendo, tuttavia, un franco idraulico $f=39$ cm, inferiore al $f_{\min}=50$ cm prescritto dalla Norma;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 22641 del 06/08/2026 questa Autorità ha invitato il Richiedente:

- a uniformare le tavole di progetto alle tubazioni effettivamente considerate nelle verifiche idrauliche delle interferenze “Attraversamento_1” e “Attraversamento_2”;
- in accordo alla vigente normativa tecnica di settore (N.T.C. 2018 e relativa Circolare 7/2019 C.S.LL.PP.):
 - a ridimensionare il manufatto da impiegare in corrispondenza dell’interferenza “Attraversamento”, in modo da garantire la compatibilità idraulica prevista dalla Norma;
 - ad approfondire la compatibilità idraulica dei tre attraversamenti previsti in progetto nei confronti dei possibili fenomeni di esondazione a monte delle sezioni di intervento, oltre che dei possibili fenomeni di erosione e/o scalzamento in corrispondenza delle sezioni di imbocco e sbocco dei nuovi manufatti;
- a estendere le verifiche idrauliche anche al transito della Q_{T300} , in accordo ai contenuti delle Direttive tecniche approvate con il sopra richiamato D.S.G. 72/2022;

CONSIDERATO che con PEC del 26/08/2026 (acquisita in pari data al prot. AdB n. 23845) il Richiedente ha riscontrato la nota di cui al punto precedente, integrando il progetto con la seguente documentazione:

- REL_INT_03 – “Relazione integrativa di verifica di compatibilità idraulica $T_r=200$ anni–300 anni (rev. 25/08/2026)”;
- TAV.05 – “Planimetria dello stato di fatto e dello stato di progetto su rilievo topografico (rev. 25/08/2026)”;
- TAV.07 – “Particolare costruttivo attraversamento stradale fossi (rev. 25/08/2026)”;

CONSIDERATO che dai risultati dello studio idrologico e delle simulazioni idrauliche bidimensionali riportate nell’elaborato integrativo “REL_INT_03 – Relazione integrativa di verifica di compatibilità idraulica $T_r=200$ – 300 anni (rev. 25/08/2026)” si riscontra che il dimensionamento di ciascun manufatto è stato effettuato in conformità alle prescrizioni previste dalla vigente normativa tecnica di settore, consentendo:

- il transito di una portata complessiva non superiore a $50 \text{ m}^3/\text{s}$;
- il transito a superficie libera della portata Q_{T200} (portata di progetto) con grado di riempimento non superiore ai $2/3$ dell’altezza utile della sezione trasversale e garantendo il franco idraulico minimo (50 cm);
- il confinamento del massimo rigurgito (indotto dalla presenza del manufatto) ad un tratto limitato immediatamente a monte della sezione di imbocco, senza generare un innalzamento del tirante idrico tale da innescare possibili fenomeni di esondazione e mantenendo, pertanto, inalterate le condizioni di pericolosità idraulica esistenti.
Inoltre, si riscontra che:
- i nuovi manufatti non andranno ad indurre modifiche sull’assetto plano-altimetrico dell’alveo, prevedendosi un raccordo graduale del terreno tra la quota di imbocco/sbocco ed il fondo naturale del corso d’acqua;
- in corrispondenza dell’imbocco e dello sbocco di ciascun manufatto si prevede un rivestimento del piede della scarpata del rilevato stradale mediante uno strato di pietrame di pezzatura commisurata alla velocità di uscita della corrente di deflusso, posato per un tratto di almeno 1,50-2,00 metri sia a monte sia a valle dell’attraversamento, garantendo in tal modo protezione del corso d’acqua nei confronti di possibili

fenomeni di erosione e/o scalfamento delle nuove opere;

- ciascun manufatto garantisce il transito a superficie libera della Q_{T300} con un grado di riempimento non superiore al 70%, senza generare, anche in questo caso, rischi di esondazione nel tratto di corso d'acqua a monte dell'attraversamento (assenza di rischio idraulico residuo);

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al vigente *P.A.I. (Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico)* della Regione Siciliana, dall'esame della planimetria di progetto si riscontra che gli interventi previsti non interferiscono con aree perimetrate nel P.A.I. del bacino idrografico 045 con livelli di pericolosità geomorfologica e/o idraulica *P3 (elevata)* e/o *P4 (molto elevata)* ovvero classificate come “*siti di attenzione*”, per le quali ai sensi dell'art. 17, comma 3, delle sopra richiamate Norme di Attuazione, il parere di compatibilità è rilasciato da questa Autorità competente;

CONSIDERATO che le opere idrauliche di attraversamento previste in progetto saranno realizzate in maniera idraulicamente compatibile, in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa tecnica di settore, in maniera coerente con l'attuale assetto idraulico dei corsi d'acqua interferiti e, pertanto, in assenza di effetti negativi sull'assetto idraulico del territorio circostante

alla Società S&P 2 SRL

RILASCIA

- **Nulla osta idraulico** ai sensi degli articoli 93 e seguenti del “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 sul progetto relativo alla realizzazione dei lavori in premessa descritti.
- **Autorizzazione all'accesso nell'alveo** dei corsi d'acqua oggetto di interferenza ed alla **realizzazione degli interventi** soggetti al presente provvedimento.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

1. la presente Autorizzazione è rilasciata esclusivamente per la realizzazione delle attività e/o opere di progetto proposte dalla Società *S&P 2 s.r.l.*, secondo la documentazione tecnica allegata all'istanza acquisita al prot. AdB ai numeri 9636 del 31/03/2026 e 15734 del 27/05/2026, per come integrata con la documentazione acquisita al prot. AdB n. 18198 del 23/06/2026 e n. 23845 del 26/08/2026;
2. eventuali modifiche al progetto presentato, che si rivelassero sostanziali in relazione agli aspetti di competenza di questa Autorità di Bacino (ad esempio, eventuali ulteriori interferenze con il reticolo idrografico superficiale e/o con aree perimetrate dal P.A.I., modifica delle modalità di risoluzione delle interferenze rispetto a quelle autorizzate), dovranno essere sottoposte alla valutazione dello scrivente Ufficio per il rilascio del relativo provvedimento di merito;
3. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l'interdizione temporanea delle aree interessate dalle fasi lavorative;
4. in fase di cantiere dovrà essere nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
5. al fine di mantenere l'efficienza idraulica, durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che l'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie, se non quelle indispensabili all'esecuzione degli interventi in oggetto;
6. non dovranno arrecarsi danni alle sponde dei corsi d'acqua oggetto di interferenza, nonché ad eventuali opere idrauliche presenti nell'area interessata dai lavori e nell'immediato intorno, ripristinandone eventualmente la condizione *ante operam*;
7. i materiali di rifiuto ed i materiali detritici provenienti dai lavori di che trattasi e non riutilizzati per lavorazioni interne al cantiere dovranno essere allontanati dall'intorno dell'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza e trasportati a pubblica discarica;
8. al fine di garantire nel tempo il buon regime delle acque nei tratti interferiti, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750/2019 inerente alle “*Attività di Prevenzione e Gestione del Rischio Idraulico – Obbligo dei soggetti proprietari e/o gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio idrico fluviale*”, è necessario programmare ed attuare con cadenze adeguate e con oneri a carico del

soggetto autorizzato le attività di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua interferiti in corrispondenza dei manufatti idraulici di attraversamento previsti in progetto, in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;

9. il soggetto autorizzato si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
10. questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui occorresse intervenire nei corsi d'acqua e relative pertinenze fluviali in corrispondenza delle opere in argomento per eseguire eventuali lavori di allargamento o rettifica delle sezioni idrauliche che si rendessero necessari e/o urgenti al fine di garantire il regolare deflusso delle piene ordinarie e mitigare gli effetti nel caso di piene straordinarie;
11. venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, *nulla osta* o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni, nel rispetto delle normative vigenti.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di attività e/o opere che comportano l'utilizzo e/o l'occupazione stabile di aree demaniali (*attraversamenti di corsi d'acqua mediante la posa di manufatti idraulici*), per le quali la regolarizzazione degli aspetti concessori è in fase istruttoria.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro i tempi previsti nel cronoprogramma contrattuale nel caso di opere pubbliche ovvero, negli altri casi, entro 90 (novanta) giorni dalla data della presente Autorizzazione. Oltre tale termine, l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 3 (tre) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale di questa Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione Idraulica Unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'interno del sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Ignazio Ferraro

Il Dirigente del Servizio

Antonio Viavattene